

V SETTORE



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

APPALTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato Speciale, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina l'appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere, servizi e provviste occorrenti per la realizzazione dell'intervento denominato **"MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE"**.

2. L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il servizio degli interventi su chiamata (compreso il pronto intervento) degli impianti termici del Comune di Piano di Sorrento, come meglio di seguito specificato:

- a) Manutenzione ordinaria;
- b) Manutenzione straordinaria non prevedibile.

3. Deve risultare ben chiaro che il Comune di Piano di Sorrento, tramite l'affidamento in parola, si propone di perseguire l'obiettivo di una manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di ottenere livelli ottimali di efficienza degli impianti, ma di procedere anche ad adeguamenti normativi, qualora previsti dall'evoluzione delle disposizioni legislative e di sanare eventuali problemi presenti sugli impianti oggetto dell'appalto.

4. Il Comune di Piano di Sorrento si riserva inoltre di affidare di ulteriori interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo, adeguamento tecnologico e manutenzione straordinaria ritenuti necessari, utili e opportuni per garantire il miglior svolgimento del servizio, attualmente non finanziati, nei limiti delle disponibilità e risorse finanziarie, nel rispetto delle disposizioni e vincoli di spesa di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici. Tali ulteriori attività opzionali saranno remunerate al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

5. Le finalità generali che si intendono conseguire con il presente contratto sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- a) Tenuta in efficienza degli impianti e delle apparecchiature di controllo, attraverso la costante verifica dei relativi componenti, meglio dettagliati di seguito:
- b) Verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- c) Verifica periodica dell'intervento dei dispositivi di sicurezza e regolazione;
- d) Intervento su chiamata per la risoluzione di eventuali problemi tecnici;
- e) Aggiornamento del registro degli interventi e dei Libretti di Centrale o Impianto;
- f) Creazione di censimento unico e dettagliato degli impianti comunali da fornire su supporto informatico e cartaceo.

6. Gli impianti termici oggetto dell'appalto sono costituiti da:

- a) Sistemi di riscaldamento con caldaie a gas o gasolio, elettropompe di circolazione,

bruciatori, dispositivi di sicurezza e controllo, rete di tubazioni, isolamento delle tubazioni, corpi scaldanti (radiatori, ventilconvettori, altro) e impianti elettrici deputati all'alimentazione e controllo dei sistemi;

b) Sistemi a pompa di calore di tipo a espansione diretta, tipo single-split o VRF o multisplit, costituiti da unità esterna moto condensanti, tubazioni veicolanti gas frigorifero e unità interne termoventilanti comprese di filtri aria e relativi impianti elettrici di alimentazione;

c) Sistemi a pompa di calore di tipo aria/aria costituiti da unità monoblocco (tipo roof-top), da regolazione, da rete di canalizzazioni, da bocchette e diffusori di mandata e da griglie di ripresa, filtri aria, nonché di impianto e quadro elettrico di alimentazione e controllo;

d) Sistemi a pompa di calore di tipo aria/acqua, di elettropompe, di volano termico, di valvole e vasi di espansione, di dispositivi di sicurezza e regolazione, di rete di tubazioni e isolamento, di unità terminali termoventilanti (ventilconvettori, termoconvettori, UTA), filtri aria e di quadro e impianto elettrico di alimentazione e controllo;

e) Sistemi di produzione di acqua calda tramite energia solare costituiti da pannelli solari termici, di rete di tubazioni e isolamento, di centralina differenziale, di valvole e vasi di espansione, di sonde e di quadro elettrico di alimentazione e controllo;

f) Recuperatori di calore con rete di canali e bocchette o diffusori e griglie di aspirazione e filtri, di quadro elettrico di alimentazione e controllo.

7. Si consideri che tale elenco è solo indicativo e non esaustivo.

8. Gli impianti, sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse. Resta tuttavia stabilito che il Comune di Piano di Sorrento potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dell'appalto, disegni, specifiche tecniche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato.

9. Con la presentazione dell'offerta, i partecipanti alla procedura danno espressamente atto di essere edotti di tale circostanza e di impegnarsi, in caso di affidamento, a rispettare i vincoli recati dalla previsione normativa richiamata.

10. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

11. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

12. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'appalto de quo sono indicati nella lettera di invito.

13. L'Assuntore dovrà attuare idonee procedure e modalità organizzative e gestionali, in modo da consentire l'immediato avvio del servizio fin dalla consegna degli impianti, al fine di garantire la pronta esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell'affidamento.

14. Il presente appalto dovrà quindi risolvere, fin dall'inizio, ogni problema organizzativo e gestionale della manutenzione, in modo tale che il Comune di Piano di Sorrento risulti sollevato da ogni incombenza in questione.

15. Nel corso dell'attività manutentive potranno essere presi in considerazione proposte volte a suggerire interventi di natura tecnico/realizzativa finalizzati al "risparmio energetico" e tutti gli aspetti in materia di sicurezza.

16. Gli immobili in uso al Comune di Piano di Sorrento, ove si devono svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria, sono dislocati su tutto il territorio del Comune e sono indicati appresso nel presente Capitolato.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il presente appalto è dato a misura.

2. L'importo del servizio appaltabile (inclusi oneri per la sicurezza), ammonta ad Euro 44.510,16 (*dico quarantaquattromilacinquecentodieci/16*) annui oltre IVA 22%; l'importo del servizio totale su base biennale, soggetto a ribasso, ammonta ad Euro 89.020,32 (*dico ottantanovemilazeroventi/32*) comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA 22% = Euro 108.604,79;

3. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d);

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente documento speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come sopra indicato, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta, mediante forma negoziata, ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 36/2023, da realizzarsi mediante richiesta di offerta attraverso il portale telematico certificato "TUTTOGARE PA" in dotazione al Comune di Piano di Sorrento.

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a misura sulla base degli interventi previsti e dei prezzi unitari indicati.
2. Il quadro economico complessivo dell'intervento assume la seguente configurazione:

QUADRO ECONOMICO	
Voci di costo	Importo €
A - Servizio:	
a.1 Importo a base d'asta	€ 89.020,32
b. IVA 22% (di A)	€ 19.584,47
Totale lavori: C = (A + B)	€ 108.604,79

ART. 4. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO — DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 5. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto (DM 145/2000) e l'art.167 del D.P.R. n.207/2010.

ART. 6. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

3. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi ai sensi dell'art.5, comma 1 e 2 del d.M. n.49/2018, previa convocazione dell'esecutore. La consegna sarà effettuata in toto ed il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della periodicità indicata nelle schede di intervento di cui all'allegato A del Capitolato speciale d'appalto, il quale prevede l'esecuzione degli interventi in diverse fasi temporali/cronologiche. Infatti, il cronoprogramma prevede l'individuazione delle lavorazioni e per anno di spesa.
4. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e art. 50 comma 6, del D. Lgs 36/2023; in tal caso il direttore per l'esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente "l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DEC, ivi comprese quelle per opere provvisoriale".
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.M. n.49/2018; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. La redazione del verbale di consegna, è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei lavori degli obblighi di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. La data legale della consegna del servizio, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
8. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la

documentazione di avvenuta denuncia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

ART. 7. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in due annualità, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, prorogabile alle medesime condizioni per un periodo massimo di un anno.
2. L'Appaltatore è tenuto quindi a iniziare il servizio attenendosi alle periodicità indicate nelle schede di intervento di cui all'allegato A del Capitolato speciale d'appalto, il quale prevede l'esecuzione degli interventi in diverse fasi temporali/cronologiche per le annualità previste per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

ART. 8. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DEC, o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dello stesso redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore: costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, del D. L.gs 36/2023; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - l'indicazione dello stato del servizio;
 - l'adeguata motivazione a cura del DEC;
 - l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 121, del D. L.gs 36/2023.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa del servizio è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate del servizio, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare del servizio sospeso e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART. 9. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare necessità.
2. Inoltre il R.U.P. si riserva la possibilità di sospendere il servizio per particolare necessità dovute alle problematiche derivanti da eventi eccezionali (es. emergenza sanitaria).
3. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
4. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
6. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità: la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 10. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la normativa in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo corrispondente del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 12. ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 125 c.1 del D. Lgs. 36/2023, e per quanto previsto nell'Allegato II.14 art. 33 non è dovuta alcuna anticipazione dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto.
4. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
6. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 14. REVISIONE PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile.

ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve

essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

ART. 16. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: €uro 500.000,00 per rischi di esecuzione; €uro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a €uro 500.000,00.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 17. VARIAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel servizio oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio di quanto eseguito in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al servizio, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione dell'oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DEC per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, dandone comunicazione al RUP.
5. Infine la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 18. PREZZI APPLICABILI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati, non siano previsti prezzi per i servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

ART. 19. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inoltre fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 20. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 21. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ove mai e se no minato, e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 22. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO

3. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente articolo l'appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. XV del D.P.R. 81/2008.

ART. 23. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

a. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove mai e se nominato, e una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

b. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

c. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

1. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate: le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

2. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte;
- nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.

3. Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 24. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al DEC o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo

7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 25. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 26. SUBAPPALTO

Data la specificità del servizio non è consentito il subappalto.

ART. 27. CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'esecutore, è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato.

2. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. Il DECi dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni.

5. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. 6. Il DEC, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, così come previsto dall'art. 9 del DM 49/2018, Titolo II, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e prevista nel presente capitolato speciale d'appalto oltre che alle seguenti specifiche previsioni normative di cui al Titolo II del citato Decreto Ministeriale del MIT.

6. Le modalità operative relative all'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore per quanto non espressamente e diversamente previsto sono disciplinate come di seguito ed in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010:

- l'esecutore, è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili;
- le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

ART. 28. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP il quale valuta l'ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

2. La proposta motivata di accordo bonario è formulata dal RUP e trasmessa contemporanea mente

all'appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

6. La procedura di cui al periodo precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al periodo 2 possono essere ridotti.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l'appaltatore con fermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è di volta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torre Annunziata ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 30. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare: nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica: è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al RUP dall'ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 119 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).
4. In ogni momento il DEC e, per il suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

ART. 31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. nei seguenti casi:
 - frode nell'esecuzione del servizio;
 - inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del completamento del servizio da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguito dall'appaltatore inadempiente medesimo; ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del servizio che pregiudicano, in tutto o in parte, l'esecuzione dello stesso ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari servizi suppletivi che eccedano i limiti di cui all'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione del servizio eseguito, dei materiali utili e del 10 per cento del servizio non eseguito, fino a quattro

quinti dell'importo del contratto.

ART. 32. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine del servizio e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il DEC redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione del servizio il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità del servizio eseguito.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale proporzionale all'importo della parte del servizio che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello del servizio di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente il servizio con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal DEC ai sensi dei commi precedenti.

ART. 33. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione, l'obbligo di procedere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, del DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio eseguito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dalla documentazione in atti. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
 - d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DEC, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che

per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione del servizio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC; nel caso di sospensione del servizio deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

h) l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, durante il servizio, presso tutti i soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, (ConSORZI, privati, Città Metropolitana, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il servizio pubblico in quanto tale.

ART. 34. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:

- D'intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC, subito dopo la firma di questi;

- a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - a consegnare al DEC note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre al DEC un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 35. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
2. La stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
3. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. Il RUP, attraverso il DEC, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
6. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'Appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. È assolutamente vietato all'Appaltatore

depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale per ogni infrazione.

ART. 36. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'appalto ha ad oggetto l'attività di manutenzione degli impianti tecnologici dislocati presso gli immobili del Comune di Piano di Sorrento articolato in 9 sedi e alcune opere impiantistiche di adeguamento degli impianti:

STRUTTURA	GENERATORI	SISTEMA DI EMISSIONE
Scuola secondaria di 1° grado plesso Michele Massa	Caldaia a gasolio di potenza superiore a 35kW	Ventilconvettori e Radiatori
Scuola secondaria di 1° grado plesso Gaetano Amalfi	Caldaia a gasolio di potenza superiore a 35kW	Radiatori
	Pompa di calore tipo mono split	Unità interna mono split
	Pompa di Calore VRF	Ventilconvettori
Scuola secondaria di 1° grado plesso Maresca (Legittimo)	Caldaia a gas di potenza superiore a 35kW	Radiatori
	Pompa di calore aria-acqua	Ventilconvettori e pavimento radiante
Comando Polizia Municipale - Protezione Civile Via G. Maresca	Pompa di calore aria-acqua	Ventilconvettori
Casa Comunale	Pompa di calore aria-acqua	Ventilconvettori
	Pompa di Calore VRF	Ventilconvettori
Scuola dell'infanzia Colli San Pietro	Pompa di calore aria-acqua	Ventilconvettori

Scuola dell'infanzia Alice	Impianto modulare composto da caldaie a condensazione e pompe di calore ad assorbimento	Radiatori
Centro Polifunzionale H/24 Via Cavottole	Pompa di calore aria-acqua	Ventilconvettori

ART. 37. PRECISAZIONE SUI REQUISITI

1. L'Appaltatore dovrà essere in possesso della iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, di cui all'art. 45 decreto legislativo n. 50/2016 e che soddisfino i requisiti imposti dall'art. 80 dello stesso decreto, oppure iscrizione nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n° 443, con abilitazione all'esercizio delle attività elencate all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.01.2008, n° 37 (ex legge 46/90);
2. L'Appaltatore assumerà il ruolo di "**TERZO RESPONSABILE**" dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, della Legge 10/91 e s.m.i., per tutti gli impianti oggetto del servizio, con la sola esclusione dei casi espressamente segnalati. Si intendono pertanto a carico del Concorrente tutti gli oneri indicati all'art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i.
3. L'Appaltatore, in quanto TERZO RESPONSABILE, ai sensi dell'art. 34 della Legge 10/91, diventa a tutti gli effetti soggetto sanzionabile.
4. Per impianti termici oltre i 350 KW deve possedere i requisiti elencati nell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 74/2013, ovvero è obbligatoria la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o, in alternativa, l'attestazione SOA nelle categorie OG11 oppure OS28;
5. Il terzo responsabile chiamato alla gestione di impianti frigoriferi, condizionatori o termici che contengono gas fluorurati ad effetto serra deve essere in possesso di patentino e certificazione FGAS (D.P.R. 43/2012)
6. Ulteriori dettagli sono riportati nell'apposita sezione del Disciplinare di gara.

ART. 38. DEFINIZIONI GENERALI

1. Per quanto riguarda le definizioni generali si intendono utilizzate nella pratica usuale delle attività oggetto del contratto le seguenti voci:

a) **Ammodernamento Tecnologico e funzionale.** Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista tecnico e funzionale il Centro luminoso, inteso come somma di svariati interventi di tipo elettrico e/o meccanico operati sul centro luminoso e sui sostegni al fine di renderli adeguatamente funzionali, nel circuito a valle del singolo quadro. Tale intervento potrà comportare la trasformazione totale nel suo complesso del centro luminoso e sostegno oggetto dell'intervento stesso.

b) **Interventi di riqualificazione energetica.** L'insieme delle attività e/o interventi atti a migliorare le prestazioni energetiche degli impianti.

c) **Messa in Sicurezza.** L'eliminazione immediata di tutte quelle situazioni di pericolo, per la pubblica e privata incolumità, che potrebbero derivare dagli impianti di pubblica illuminazione "non a norma".

d) **Manutenzione ordinaria.** L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Comprende i ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc. La manutenzione ordinaria può essere svolta in forma episodica oppure in forma programmata e preventiva.

e) **Manutenzione straordinaria.** Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, laddove siano necessarie vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento con tutte le operazioni attinenti.

f) **Manutenzione straordinaria non programmata/accidentale.** Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, anche di natura accidentale o causati in seguito a fatti colposi e dolosi, ovvero anche non riconducibili ad alcun soggetto terzo, atti a ricondurre il normale funzionamento degli impianti ed alla messa in sicurezza.

g) **Ordine di servizio.** Ordinativo emesso dal Comune di Piano di Sorrento a conclusione della procedura per l'affidamento all'appaltatore di attività di manutenzione straordinaria.

h) **Piano di riqualificazione adeguamento e innovazione.** Relazione con le proposte che l'appaltatore deve presentare almeno una volta l'anno o al bisogno, per interventi di manutenzione straordinaria da realizzare, contiene una scheda di dettaglio relativa a ciascun intervento proposto.

i) **Piano operativo degli interventi.** Elaborato trimestrale da aggiornare e consegnare al Direttore dei lavori del Comune di Piano di Sorrento, contenente la programmazione delle attività (a canone e straordinarie) relative al trimestre successivo

j) **Risparmio energetico.** Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione dei lavori di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

k) **Verbale di presa in consegna.** Verbale firmato in contraddittorio entro 30 giorni dall'inizio dei lavori che formalizza la presa in carico degli impianti che costituiscono il cantiere (temporaneo e mobile) da parte dell'appaltatore.

l) **Verifica.** Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

ART. 39. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Per tutta la durata del servizio, l'appaltatore è responsabile, oltre che della esecuzione, della corretta conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti oggetto dei lavori al fine di:

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal Contratto e dal presente Capitolato e relativi Allegati;
- condurre gli impianti che il Comune di Piano di Sorrento affida all'appaltatore (e/o che l'appaltatore o altra ditta installa durante la gestione contrattuale) al fine del raggiungimento della sicurezza e dell'efficienza nel funzionamento degli impianti;
- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute delle persone;
- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti presi in consegna dal Comune di Piano di Sorrento.

ART. 40. IMPIANTI IN MANUTENZIONE

1. La manutenzione degli impianti dovrà essere effettuata nel periodo stabilito nel contratto di appalto e che avrà durata biennale, salvo ulteriore proroga agli stessi patti e condizioni di per un anno.
2. Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie alla tenuta in efficienza degli impianti e delle apparecchiature di controllo, attraverso la costante verifica dei relativi componenti.
3. L'Appalto è soggetto alla piena osservanza di tutte le condizioni contenute nelle normative vigenti all'atto del suo affidamento o che, nel corso di esso, dovessero venire emanate o che abbiano comunque applicabilità nella conduzione di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni regionali e comunali valevoli nel luogo ove vengono espletate tutte le attività di manutenzione.

4. Il servizio appresso meglio descritto dovrà essere effettuato in conformità alle relative prescrizioni tecniche di cui al "piano guida delle attività manutentive".
5. L'Impresa aggiudicataria avrà comunque l'obbligo, senza diritto a maggior compenso, di eseguire tutti gli interventi e le forniture necessarie per la manutenzione programmata e per gli "interventi manutentivi di modesta entità", finalizzati al buon funzionamento degli impianti ai patti e alle condizioni che verranno appresso esplicitate.
6. L'Appaltatore, per il solo fatto di sottoscrivere il "Contratto", riconosce di aver ricevuto tutti gli elementi necessari per la piena identificazione dell'oggetto dell'appalto.
7. Gli interventi di manutenzione di natura extra-contrattuale, verranno effettuati secondo le modalità di cui al presente capitolato.
8. Con la sottoscrizione del Contratto l'Impresa Appaltatrice implicitamente ammette e dichiara inoltre di:
 - a) aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione dei lavori;
 - b) avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi, le normative vigenti in materia e le regole dell'arte;
 - c) essersi assicurata, o di potersi assicurare, una congrua fornitura di materiali di scorta e impiego di mano d'opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze dei lavori manutentivi, nonché gli eventuali imprevisti.
9. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
10. Si precisa che tutte le indicazioni, riportate nel presente documento e in quelli di gara, devono essere considerate come "fornite", al fine di permettere all'Impresa Aggiudicataria di rendersi conto dei lavori che dovrà eseguire. Pertanto nell'importo aggiudicato si devono intendere, ed in ogni caso si intenderanno comprese, quelle eventuali forniture ed opere che all'atto esecutivo siano necessarie per dare un servizio pienamente efficiente.

ART. 41. DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà la durata di due anni, salvo ulteriore proroga agli stessi patti e condizioni di per un anno.
2. Alla scadenza la Ditta Appaltatrice non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, intendendosi essa compensata di ogni suo avere con quanto l'Amministrazione le corrisponderà sulla base dell'offerta presentata ed accettata.
3. In ogni caso alla scadenza, la Ditta Appaltatrice, per evitare l'interruzione del pubblico servizio,

dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto altrimenti.

4. Con l'aggiudicatario potranno essere concordate tutte le varianti che l'Ente riterrà utile.

ART. 42. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'impresa assuntrice, relativamente al servizio appaltato, i seguenti oneri:
 - manodopera;
 - mezzi d'opera, ponteggi, paranchi ed ogni altra opera provvisoria; - materiale di minuto consumo;
 - trasporti dei materiali, allontanamento e conferimento a discarica autorizzata o a rottamazione dei materiali di risulta;
 - mano d'opera, mezzi d'opera, materiali e quanto altro occorrente, nulla escluso, per prove e verifiche che l'organo tecnico del Comune di Piano di Sorrento, in qualsiasi momento, decida di effettuare durante il periodo contrattuale;
 - per richiesta e ottenimento di permessi e/o licenze necessari per lo svolgimento delle attività di manutenzione;
 - per la formazione di cantieri provvisori comprese recinzioni, protezioni, luci di segnalazione in caso di situazioni di pericolo, etc;
 - per opere di modesta entità quali formazione di fori e tracce e relativi ripristini, smontaggi di varia natura;
 - per il regolare pagamento dei dipendenti e per il versamento dei contributi ed oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni e previdenze degli operai stessi, sollevando completamente il Committente da qualsiasi eventuale inadempienza;
 - per il rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi o regolamenti, sia di carattere generale che relativi alle specifiche operazioni e realizzazioni oggetto dell'appalto;
 - per gli adempimenti ed oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato, che, in forza di leggi e di vigenti o intervenienti contratti di lavoro, gravano o potranno gravare sulla mano d'opera. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a certificare al Committente, nelle forme e modalità di legge, l'avvenuta presentazione agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali delle denunce annuali nominative e retributive dei dipendenti occupati ed impiegati nelle prestazioni di cui al presente Appalto, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nel rispetto della legislazione vigente;
 - per il mantenimento della disciplina e del decoro nel luogo di lavoro rispettando i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti;
 - per lo sgombero dai complessi immobiliari dei materiali residui, dei mezzi d'opera, di parte degli impianti e dei rifiuti, man mano che si dovessero accumulare, in modo da mantenere sempre

pulite e sgombre le aree ed i locali destinati agli impianti in manutenzione;

- per l'osservanza di provvedimenti finalizzati ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale, in dipendenza delle operazioni da eseguire e dello smaltimento di rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni;

2. Per dare corso a eventuali modifiche degli impianti esistenti e alla riutilizzazione di alcune parti degli stessi, l'Impresa dovrà verificarne lo stato e l'idoneità alle nuove condizioni di installazione.
3. L'Impresa eseguirà tutte le operazioni di manutenzione sotto la propria responsabilità, assumendone ogni e qualsiasi conseguenza nei confronti del Comune di Piano di Sorrento e di terzi.
4. A completamento dei punti precedenti si precisa che saranno ulteriormente a carico dell'appaltatore, le seguenti opere con i relativi oneri, che si intendono compresi e compensati nell'importo complessivo contrattuale:
 - a. l'esecuzione di prove dimostrative del corretto funzionamento degli impianti;
 - b. la verifica della regolarità dei libretti d'immatricolazione degli impianti (in caso di irregolarità l'impresa dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Piano di Sorrento);
 - c. l'espletamento delle pratiche per le visite annuali e/o straordinarie (sono a carico del Comune di Piano di Sorrento le sole tasse di esercizio) previste dalle normative vigenti in ordine alla manutenzione degli impianti;
 - d. le prestazioni tecnico professionali eventualmente necessarie alla regolarizzazione delle documentazioni ASL, VV.FF., Prefettura etc.
 - e. l'espletamento di tutti gli obblighi di legge nei tempi prescritti;
 - f. la custodia e l'aggiornamento di tutta la documentazione che verrà approntata (registro delle presenze, etc.);
 - g. il ripristino di tutte le regolamentari targhe o punzonature eventualmente mancanti sulle apparecchiature;
 - h. l'aggiornamento del personale tecnico dell'impresa, relativamente all'evoluzione degli impianti, alle nuove tecnologie e sistemi implementati.
5. Al fine di prevenire eventuali malfunzionamenti e/o danni per mancato funzionamento degli impianti, l'Impresa, oltre alla verifica del funzionamento ed efficienza dell'impianto prevista durante le attività, dovrà munirsi di idonee apparecchiature e mezzi per interventi immediati ogni qual volta si renderà necessario. sollevando il Committente da ogni qualsivoglia responsabilità in merito e l'Impresa verrà ritenuta totalmente responsabile per intempestivo o mancato intervento.
6. Ogni apparecchio verificato, revisionato o riparato e quindi riconsegnato all'esercizio, deve intendersi come pienamente rispondente alle norme di Legge vigenti, precisando che l'impresa manuttrice resta sempre pienamente ed unicamente responsabile, civilmente e penalmente,

per le anomalie che potrebbero essere riscontrate a seguito di verifiche da parte del Comune di Piano di Sorrento.

7. Pertanto il Comune di Piano di Sorrento deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, ed in particolare modo per gli eventuali infortuni nei confronti di operatori o visitatori.
8. Qualora l'Impresa manuttrice ritenga di non poter mantenere in esercizio o adeguare ad eventuali normative alcuni impianti, è obbligata a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune di Piano di Sorrento a mezzo nota scritta e controfirmata, nella quale dovrà dettagliare i motivi per cui gli apparecchi non possono essere mantenuti o adeguati. formulando contestualmente l'offerta dei lavori da farsi oppure segnalando l'impossibilità e/o l'anti-economicità della riparazione o dell'adeguamento.
9. Il Committente, qualora durante l'esecuzione del contratto constatasse il mancato o non corretto adempimento agli obblighi e/o oneri elencati, potrà eliminare l'inadempienza e provvedervi trattenendo poi dal corrispettivo dell'Appaltatore gli oneri sopportati, fermo restando il diritto del Committente di chiedere il rimborso dei danni subiti o di risolvere il contratto.

ART. 43. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Riguardo gli aspetti inerenti alla sicurezza, si evidenzia la seguente norma D.Lgs. 81 del 2008 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In sede di consegna degli impianti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore dovrà predisporre il Piano Operativo per la Sicurezza e Igiene del lavoro contenente la Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il Piano di Emergenza e di Pronto Soccorso, così come prescritto dal D.Lgs. 81 del 2008.
3. In caso di eventuale subappalto, l'Appaltatore dovrà predisporre un unico Piano Operativo per la Sicurezza e Igiene del lavoro contenente la Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il Piano di Emergenza e di Pronto Soccorso, così come prescritto dal D.Lgs. 81 del 2008.
4. Il Piano Operativo per la Sicurezza dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità sui contenuti del documento presentato, firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore, così come previsto dalla vigente normativa.
5. Il Piano Operativo per la Sicurezza deve essere aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi ed esecutivi del servizio affidato, quand'essi abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro.
6. Il personale dell'Appaltatore, dovrà essere coperto dalle assicurazioni di legge per gli infortuni sul lavoro in conformità all'inquadramento ed alle specifiche attività svolte.
7. In caso d'infortunio o d'incidente o di pericolo grave, l'Appaltatore oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informarne il

Committente ed inviargli copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione relativa all'incidente.

8. Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'esperienza degli operatori e la piena efficienza e co stante manutenzione delle attrezzature e delle macchine operatrici al cui utilizzo dovrà destinare solo persone con specifica autorizzazione ed addestramento, predisponendo tutto quanto necessario affinché i lavori affidati si sviluppino con la massima sicurezza ed in ottemperanza alle obbligazioni tutte di cui al contratto ed alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
9. Avrà inoltre il compito specifico di:
 - a) provvedere, per la realizzazione delle lavorazioni, all'apprestamento dei mezzi di sicurezza necessari;
 - b) vigilare direttamente sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali previste nei piani di sicurezza;
 - c) verificare eventuali rischi esistenti nei luoghi di lavoro adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive;
 - d) attuare le modalità operative necessarie al mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche nel caso di lavorazioni interferenti che pregiudichino l'integrità fisica dei lavoratori; 5) vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI);
 - e) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
 - f) provvedere al preventivo controllo dell'efficienza e dell'idoneità delle apparecchiature ed utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto;
 - g) curare la conoscenza delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della cartellonistica di sicurezza, in conformità alle disposizioni emanate;
 - h) controllare il mantenimento dell'idoneità dei DPI dati in consegna ai lavoratori; 10) disporre che il luogo di lavoro sia dotato di impianti, macchinari e mezzi necessari, compresi i DPI, per eseguire gli interventi in condizione di sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di igiene del lavoro;
 - i) attuare le misure di sicurezza in materia di prevenzione e protezione imposte da situa zioni particolari o dettate dall'esperienza nel campo o suggerite dalle norme di buona tecnica e condotta;
 - j) disporre affinché si provveda, per i lavoratori occupati, nei casi previsti dalla normativa vigente, a vaccinazione antitetanica ed a visita medica preventiva e periodica per accertarne la idoneità al lavoro specifico;
 - k) disporre che vengano effettuate all'inizio del servizio manutentivo le notifiche.

denunce, segnalazioni ecc., previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

l) mantenere i rapporti operativi con gli Organi di Vigilanza, di Omologazione e Ispezione territorialmente competenti;

m) aggiornare le misure di prevenzione in relazione a eventuali mutamenti organizzativi, produttivi e di legge che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza;

n) ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa vigente in ordine alla prevenzione e protezione dei lavoratori.

ART. 44. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Appaltatore, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali che gli competono e per interloquire con l'Ufficio tecnico del Comune di Piano di Sorrento, deve incaricare un Responsabile del servizio di manutenzione, il cui nominativo deve essere comunicato al Committente per iscritto prima dell'inizio del periodo manutentivo.

2. Al Responsabile compete:

- la presenza continua in reperibilità, come previsto al punto 17 — reperibilità telefonica, attraverso l'impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento;
- la direzione. l'organizzazione e la disciplina dei propri uomini nelle sedi oggetto di manutenzione;
- il mantenimento dei rapporti con l'Ufficio tecnico del Committente rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dal medesimo;
- l'osservanza da parte propria e delle maestranze impiegate delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con il Committente e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nulla escluso e/o eccettuato è compreso e compensato nell'importo contrattuale.

ART. 45. REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

1. Il personale preposto alla gestione degli impianti dovrà essere di comprovata capacità tecnica, opportunamente istruito, reso edotto del funzionamento degli impianti ed in possesso di tutti i necessari requisiti di moralità e riservatezza.

2. L'Impresa, quindici giorni prima della consegna degli impianti, dovrà inoltrare all'Ufficio tecnico del Comune di Piano di Sorrento, che avrà la facoltà di procedere ad ogni opportuna verifica. l'elenco del personale che intende impiegare.

3. Tale elenco dovrà contenere i relativi dati anagrafici, qualifiche ed attribuzioni.

4. Il personale che si dovesse assentare per qualsiasi motivazione, dovrà essere sostituito da altro di pari livello, dandone tempestiva comunicazione al Committente.
5. Il personale addetto alla manutenzione dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro sui quali dovrà essere riportato sia il nominativo dell'impresa che quello dell'addetto.
6. Il Comune di Piano di Sorrento si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di allontanare il personale dell'Impresa dal luogo di lavoro.
7. Il personale addetto alla manutenzione sarà tenuto a garantire:
 - a. il rispetto dell'orario concordato con l'Ufficio;
 - b. l'applicazione delle disposizioni generali impartite dal Comune di Piano di Sorrento;
 - c. l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nel piano guida delle attività manutentive.
8. Il personale addetto alla manutenzione, oltre a svolgere diligentemente quanto previsto, è tenuto alla custodia ed alla pulizia dei locali e delle aree immediatamente limitrofe al luogo ove vengono effettuate le operazioni di manutenzione (inclusi i locali a loro eventualmente riservati).
9. L'impresa è responsabile di tutti i danni che per colpa, dolo, trascuratezza o imperizia delle maestranze addette alla manutenzione, siano causati agli impianti, a persone e/o cose. 11. In considerazione dei particolari luoghi di lavoro ove si opera, l'Impresa è tenuta alla segretezza di eventuali informazioni di cui viene in possesso.

ART. 46. ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecutore del servizio è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazioni Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi verrà indicato esattamente all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

ART. 47. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il Committente si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali.
2. L'impresa, qualora il Committente ravvisi che l'esecuzione del servizio i lavori non proceda secondo quanto stabilito contrattualmente dalle parti, è tenuta a sanare l'inadempienza entro un termine massimo di sette giorni dalla notifica della stessa.
3. Trascorso inutilmente il termine sopra fissato, il Committente avrà facoltà di ordinare la sospensione del servizio, di applicare le penali previste in sede di gara, o anche di risolvere il contratto, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Codice

Civile.

ART. 48. DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verificano danni agli impianti, imputabili a causa di forza maggiore (eventi atmosferici, sismici, incendi, etc...), l'Impresa dovrà produrre una dettagliata relazione al Comune di Piano di Sorrento sullo stato degli stessi, entro 24 ore dalla segnalazione del Committente.
2. Riscontrata detta causa di forza maggiore, il Comune di Piano di Sorrento si riserva di affidare gli interventi di ripristino, secondo le modalità di cui al presente capitolato.

ART. 49. CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Successivamente alla stipula del contratto e all'aggiornamento della consistenza degli impianti di cui all'allegato B, gli stessi saranno consegnati all'impresa Aggiudicataria e verrà redatto apposito verbale in triplice originale a firma del Direttore dei lavori e del rappresentante della stessa impresa aggiudicataria.
2. Nel periodo di durata contrattuale, la consistenza degli impianti può essere oggetto di variazione, in aumento o diminuzione, in funzione di:
 - impianti dismessi (per esempio a seguito di rilascio di immobili);
 - rilevamento di impiantistica non riportata originariamente nella scheda riepilogativi di consistenza;
 - diversa impiantistica (o totale assenza) rispetto a quanto riportato nella scheda riepilogativi di consistenza;
 - acquisizione di ulteriori locali.
3. Alla scadenza del contratto l'Impresa dovrà riconsegnare gli impianti in condizioni di normale conservazione ed efficienza; condizioni in ogni caso commisurate alla vetustà degli impianti stessi.
4. L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il sopralluogo presso le sedi del Comune di Piano di Sorrento oggetto dell'appalto al fine di verificarne lo stato dei luoghi.

ART. 50. INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESI NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Gli interventi di manutenzione compresi nell'importo contrattuale comprendono sia quelli programmati che quelli di modesta entità.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1. La manutenzione ordinaria programmata, comprende tutte le operazioni (nessuna esclusa) di tipo elettrico, riscaldamento, condizionamento, ecc. per far sì che gli impianti, con tutti i loro componenti, siano costantemente disponibili ed efficienti, al massimo delle loro capacità.
2. La mano d'opera ed il materiale minuto e di consumo occorrente per la manutenzione sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice.
3. Sono pertanto a carico dell'Impresa tutte quelle operazioni di smontaggio e rimontaggio nessuna esclusa di apparecchiature o di porzioni di queste per effettuare le necessarie manutenzioni.

4. L'Impresa dovrà inoltre provvedere alla redazione e gestione informatizzata degli interventi sugli impianti di cui al presente capitolato, al fine di disporre di un quadro aggiornato del parco attrezzature, dei dati relativi al loro utilizzo, al loro grado di vetustà, comprendente altresì il modello e la matricola, e per ogni eventuale parte costituente od accessorio di corredo, il tipo, la quantità, il modello, la matricola e il numero degli interventi manutentivi preventivi e la loro periodicità.
5. Le operazioni di verifica previste nella manutenzione ordinaria programmata sono relative ai seguenti impianti:
 - Impianto elettrico;
 - Impianto di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento) e centrale idrica;
 - Impianto antincendio;

INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA'

1. L'impresa dovrà anche effettuare, per ciascuna delle apparecchiature in dotazione agli impianti oggetto di manutenzione, gli interventi riparatori di guasti o blocchi che si dovessero verificare anche al di fuori delle visite programmate.
2. Per interventi di manutenzione di modesta entità, si intendono quegli interventi non compresi nelle attività di manutenzione programmata, di cui al paragrafo precedente, da effettuarsi su tutti i componenti degli impianti sia interni che esterni all'immobile, la cui entità non eccede l'importo di **€uro 300,00** (*dico trecento/00*) IVA esclusa (mano d'opera e materiale).
3. L'entità dei suddetti interventi è calcolata prendendo come riferimento i seguenti listini:
 - Prezziario delle opere edili e impiantistiche Regione Campania.
 - Listino prezzi edito dall'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.
4. I listini vengono presi in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che volendo realizzare un'opera, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul prezziario della Regione Campani, se non presente, sul listino ANCI.
5. Tali interventi dovranno essere effettuati e completati secondo i livelli di priorità sotto riportati, dalla segnalazione che verrà inoltrata dall'Ente interessato al DEC, il quale ne verificherà la necessità e la fattibilità.
6. L'Ufficio, avuto il consenso dal DEC, dovrà richiedere l'esecuzione dell'intervento al Responsabile del servizio manutentivo.
7. Il DEC farà riferimento ai seguenti livelli di priorità: Immediato: tipico degli interventi in emergenza che dovranno essere effettuati entro 8 ore rispetto alla segnalazione inoltrata dall'Ente richiedente. Per gli immobili la cui natura e complessità degli impianti prevede particolare attenzione, gli interventi dovranno essere effettuati entro 2 ore rispetto alla segnalazione inoltrata dall'Ufficio richiedente; Non urgenti: tipico degli interventi che dovranno essere effettuati in un

arco temporale compreso tra 15 e 30 giorni.

8. Qualora il manutentore non intervenga secondo la tempistica e le direttive impartite, il Comune di Piano di Sorrento avrà facoltà di interpellare e far eseguire ad altra Ditta l'intervento richiesto.
9. Qualora il manutentore si dimostrerà ripetutamente inadempiente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, senza che il manutentore possa avanzare qualsivoglia pretesa.
10. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi di interventi di manutenzione ordinaria di modesta entità:
 - *mano d'opera*
 - *fornitura di materiali di minuto consumo:*
 - *grasso*
 - *piccole ricariche di gas*
 - *valvole*
 - *detentore*
 - *guarnizioni*
 - *valvole di scarico*
 - *manometri*
 - *valvole di spurgo aria*
 - *elettrovalvole*
 - *indicatori di livello*
 - *vaschette di raccolta della condensa*
 - *condensatori elettrici*
 - *spie di segnalazione*
 - *fusibili di protezione*
 - *teleruttori (valvole)*
 - *attuatori di potenza*

ART. 51. INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON COMPRESI NELL'IMPORTO CONTRAT TUALE

1. Per tutti gli altri interventi, la cui entità eccede l'importo di €uro 300,00 IVA esclusa (mano d'opera e materiale), il Comune di Piano di Sorrento si riserva la facoltà di affidarne l'esecuzione anche ad altre ditte debitamente selezionate, secondo le procedure negoziali previste dalle normative vigenti.

ART. 52. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1. L'Impresa dovrà presentare, contestualmente all'aggiornamento della consistenza degli impianti, il cronoprogramma dettagliato degli interventi, esplicitando la propria struttura organizzativa, le modalità con cui intende effettuare le prestazioni, il sistema informativo utilizzato come supporto dell'intera attività di servizio e le eventuali proposte migliorative mirate alle specifiche esigenze

della committenza tenendo conto altresì di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

2. Il suddetto cronoprogramma dovrà essere sottoposto all'approvazione del responsabile dell'Ufficio Manutenzioni.

ART. 53. REPERIBILITÀ TELEFONICA

1. L'Impresa dovrà garantire al Comune di Piano di Sorrento una reperibilità telefonica appositamente dedicata che funzioni per la gestione e ricezione delle chiamate.
2. L'orario di ricezione delle chiamate dovrà coprire tutti i giorni della settimana dalle ore 7:00 alle ore 19:30, ad esclusione dei giorni non lavorativi.
3. Il Comune di Piano di Sorrento si riserva comunque di chiedere la reperibilità telefonica anche in altri orari, compresi i giorni festivi.
4. L'impresa dovrà avere in dotazione un numero telefonico e di fax dedicati per poter gestire con la massima efficienza il servizio, cui fare riferimento e da attivare negli orari e giorni in alternativa a quelli precedentemente richiesti.
5. Le maestranze preposte dovranno avere in dotazione un cellulare "di servizio" il cui numero dovrà essere messo a disposizione del Comune di Piano di Sorrento per eventuali ulteriori chiamate secondo le esigenze del Committente.
6. Per una maggiore efficienza del servizio la ditta manutentrice dovrà mettere a disposizione anche un sistema informativo provvisto di posta elettronica. Al fine di assicurare l'affidabilità delle apparecchiature ed il funzionamento delle stesse nelle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, il servizio di manutenzione dovrà prevedere la disponibilità, per 8 ore al giorno e per 5 giorni della settimana, di operai specializzati in grado di intervenire tempestivamente sugli impianti oggetto del contratto.

ART. 54. RAPPORTI E VERIFICHE

1. Per ogni intervento programmato, l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre al DECI, tramite l'ufficio interessato all'intervento, un rapporto di avvenuta prestazione.

ART. 55. INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA

1. L'Impresa, in ordine alla conduzione degli impianti, provvederà a individuare gli elementi di maggior consumo in termini energetici e per ciascuno ove possibile, fornirà indicazioni progettuali per ottenere un risparmio energetico basato su:
 - - l'individuazione di appropriate tecnologie di "energy saving";
 - la razionalizzazione dei flussi energetici significativi;
 - l'eventuale impegno di risorse economiche sulla base di una preventiva analisi dell'aspetto economico in termini di costi e benefici.

ART. 56. CONTABILITÀ, OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

1. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
 - a. Legge 20.03.1865 n. 2248, allegato F);
 - b. Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25.05.1895, n. 350;
 - c. Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con DM 19.04.2000 n. 145 e succ. modificazioni ed integrazioni;
 - d. Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 36/2023.

ART. 57. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini previsti, non spetta alla Ditta Aggiudicatrice alcun compenso o indennizzo.
2. In ogni caso la durata delle sospensioni non è calcolata nel periodo concesso dal contratto per l'ultimazione del servizio, per cui la data stabilita per l'ultimazione stessa si intenderà differita del numero di giorni in cui il servizio rimarrà sospeso.

ART. 58. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La Ditta appaltatrice, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato, può richiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine suddetto.

ART. 59. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. In via eccezionale e su richiesta motivata, l'Appaltatore può richiedere all'Amministrazione di eseguire il servizio oltre i termini prestabiliti.
2. In tal caso il DEC potrà richiedere che il servizio prosegua ininterrottamente, anche in orari notturni e/o festivi, senza alcuna spettanza all'Impresa.

ART. 60. PENALI

1. La disciplina delle penali sarà regolata in conformità allo schema di contratto.

ART. 61. REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. A seguito del rapporto di avvenuta prestazione di cui al precedente paragrafo, il DEC accerterà la regolare esecuzione del servizio emettendo apposito certificato.
2. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal DEC nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità del servizio, di parte di esso, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti e per materiali già controllati.

ART. 62. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero contestazioni fra il DEC e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse

presso il Foro competente di Torre Annunziata.

ART. 63. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono cause di risoluzione del contratto le fattispecie disciplinate dall'art. 122 D.Lgs 36/2023, nonché le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione de servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

CZ

IL RESPONSABILE 5° SETTORE/RUP
arch. Francesco Saverio Cannavale
documento sottoscritto digitalmente